



CITTA' DI AVELLINO
ORDINANZA N.41 DEL 08/02/2020

IL SINDACO

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 5 del 3 gennaio 2020 con la quale, atteso il perdurare delle problematiche inerenti motivi di sicurezza e salvaguardia della pubblica e privata incolumità, si è disposto temporaneamente che la sosta dei bus di trasporto pubblico AIR sia localizzata nell'area del Piazzale degli Irpini fino a quando non verranno ultimati i lavori che consentiranno l'apertura dell'Autostazione cittadina ubicata in via Salvatore Moccia/via Francesco Fariello/Via Aldo Pini;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 6 del 4 gennaio 2020 con la quale si ordinava, ai sensi del comma 3 dell'art. 43 della L.R. n. 1/2014 la sospensione immediata del mercato bisettimanale presso il Piazzale degli Irpini, per comprovate esigenze di pubblico interesse, di sicurezza e di igiene e sanità pubblica, e si disponeva contestualmente che la sospensione restasse in atto fino al completamento dell'allestimento dell'area di Campo Genova per il trasferimento a carattere temporaneo del mercato bisettimanale, nelle more della delocalizzazione in una sede alternativa a carattere definitivo da individuare secondo le procedure di cui agli artt. 41 e 43 della L.R. 1/2014 ;

Considerato che l'allestimento dell'area di Campo Genova per il trasferimento a carattere temporaneo del mercato bisettimanale è stato ultimato;

Ritenuto necessario ed urgente, a tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale degli stessi, a tutela dei consumatori e dei destinatari di servizi, consentire la ripresa delle attività del mercato bisettimanale a carattere temporaneo presso l'area di Campo Genova, all'uopo attrezzata, nelle more della delocalizzazione in una sede alternativa a carattere definitivo da individuare secondo le procedure di cui agli artt. 41 e 43 della L.R. 1/2014;

Considerato che ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e-bis), possono essere eseguite in regime di Attività Edilizia Libera le **Opere contingenti temporanee**, ovvero quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 26);

Considerato che ai sensi dell'art. 28 comma 1 lett. e) L.R. 1/2014, per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

Considerato altresì che solo nei casi di cui all'art. 31 comma 5 della L.R. 1/2014 (aree private per l'esercizio dell'attività prevista dall'art. 31 comma 1 lettera a L.R. 1/2014) è prescritta la compatibilità con la destinazione urbanistica;

Ritenuto pertanto che tali attività, essendo a carattere temporaneo, non comportano variazioni alle previsioni dello strumento urbanistico;

Vista la L.R. n. 1 del 9 gennaio 2014, art. 43 comma 3;

Visto il Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività commerciali e artigianali sulle aree pubbliche approvato con delibera di C.C. n. 77/2012;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

a tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale degli stessi, a tutela dei consumatori e dei destinatari di servizi, la localizzazione del mercato bisettimanale a carattere temporaneo, a partire dal 11/02/2020 e fino al 31/12/2020, presso l'area di Campo Genova (ubicata nelle immediate vicinanze del Piazzale degli Irpini), all'uopo attrezzata, nelle more del trasferimento in una sede alternativa a carattere definitivo da individuare secondo le procedure di cui agli artt. 41 e 43 della L.R. 1/2014.

DISPONE

Altresì che:

- L'indizione di un ordine del giorno per il Consiglio Comunale per l'avvio della discussione relativa alla individuazione della sede definitiva del mercato bisettimanale secondo le procedure di cui agli artt. 41 e 43 della L.R. 1/2014;
- Che gli Agenti della Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica facciano osservare la presente Ordinanza;
- Che del presente provvedimento ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza e che venga pubblicato sul sito internet comunale;
- Che la stessa sia inviata:
 - alla Prefettura;
 - al Comando Polizia Locale;
 - alla Questura;
 - al Comando Provinciale Carabinieri;
 - al Comando Provinciale della guardia di Finanza.

Avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre:

- ricorso al TAR della Campania, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune (art. 3 comma 4 e art. 5 comma 3 L. 241/90 e s.m.i.);
- ricorso straordinario al Capo dello stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune (DPR 1199/1971 e s.m.i.).

Il SINDACO
dott. Gianluca Festa

